



ASSOCIAZIONE ANTIGONE ONLUS  
per i diritti e le garanzie nel sistema penale

*Testo unificato adottato dalla Commissione giustizia del Senato il 7 agosto 2013  
per i disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395, 849, 874 in materia di tortura*

## **LE OSSERVAZIONI DI ANTIGONE**

1. La tortura è un crimine contro l'umanità, così definito tanto dal diritto internazionale consuetudinario quanto dal diritto internazionale pattizio. La proibizione categorica della tortura, a partire dal 1948, anno della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, è elemento costitutivo del diritto internazionale dei diritti umani. La definizione di tortura presente all'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 corrisponde a quanto era già parte del patrimonio giuridico della comunità internazionale. È l'unica definizione completa presente nel diritto internazionale e qualifica in modo inequivocabile il delitto come delitto proprio, vale a dire come delitto che può essere commesso esclusivamente da una definita categoria di soggetti, in questo caso i pubblici ufficiali. È vero che nello Statuto della Corte Penale Internazionale vi si trova una definizione più leggera, ma se si guarda ai lavori preparatori si scopre che lì si rinvia al diritto internazionale generale ed è comunque interesse della Corte occuparsi dei crimini commessi con la responsabilità degli Stati e non invece di criminalità comune. Pertanto da una analisi dei testi, da una rassegna dei lavori preparatori di quella Convenzione, così come di tutti i Trattati e le Dichiarazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, si evidenzia senza ombra di dubbio come la tortura sia un crimine che riguarda il rapporto tra lo Stato, ovvero chi lo rappresenta, e i singoli individui. Non avrebbe altrimenti senso giuridico, politico e culturale. La tortura, nella storia del diritto internazionale, è sempre l'esito ulteriore e criminale di una attività pubblica dove le due parti sono gli attori di un rapporto non paritario determinato da un obbligo di custodia o controllo per fini di giustizia o di sicurezza. La tortura quale delitto proprio trova pure una sua giustificazione costituzionale. Nella nostra Carta, infatti, la sola volta nella quale compare la parola 'punizione' è all'articolo 13, dove al terzo comma si afferma: « È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà ». Anche qui è inequivocabile la natura di delitto proprio del reato che tale articolo intende ispirare nella

Sede operativa: Via Silvano 10 – Fabb. D, Sc. I - 00158 Roma

Sede legale: Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

CF 97117840583

Tel 06.44363191, fax 06.233215489 - e.mail [segreteria@associazioneantigone.it](mailto:segreteria@associazioneantigone.it)

[www.associazioneantigone.it](http://www.associazioneantigone.it)

legislazione ordinaria. Un'ulteriore conferma della natura propria del delitto di tortura si ha infine dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura del 1987, ratificata da tutti i 47 Paesi del Consiglio d'Europa, dove si è deciso di non definire nuovamente la tortura accettando la definizione quale delitto proprio prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite. Il I Comitato europeo, istituito in virtù della Convenzione citata, visita infatti i luoghi di privazione della libertà da parte dell'autorità pubblica - prigioni, commissariati, caserme, ospedali psichiatrici, centri per immigrati - e non invece luoghi di vita privata o comunque non configurabili come soggetti alla pubblica autorità.

2. Alla luce di quanto detto, a nostro parere la definizione di tortura da adottare in qualsiasi testo di legge nazionale dovrebbe essere quella proposta dalle Nazioni Unite, per il suo carattere di universalità e cogenza. Come già spiegato, il delitto di tortura deve qualificarsi come un delitto proprio, dove dunque la parola “chiunque” in apertura della definizione presente nel testo unificato va sostituita da un'adeguata qualifica del pubblico ufficiale. L'associazione a delinquere non può che essere lasciata fuori da questo quadro, in considerazione di altre fattispecie criminali che il codice offre per tale circostanza. L'associazione a delinquere rientra in una cornice di criminalità comune, là dove la tortura, quale crimine contro l'umanità, è una condotta la cui gravità è in maniera essenziale anche quella di mettere in crisi il rapporto di fiducia tra il cittadino e lo Stato, essendo necessariamente perpetrata da persone agenti in nome pubblico.

Procedendo nell'analisi della definizione proposta dal testo unificato, riteniamo inopportuno che le modalità dell'azione delittuosa (l'inflizione di sofferenze fisiche o psichiche) siano eccessivamente circostanziate. La tortura verrebbe così a essere insensatamente differenziata da tutti gli altri reati gravi contro la persona presenti nel codice penale, per i quali il reato consiste nella produzione di un certo evento (“chiunque causi la morte...”) e non nel modo particolare nel quale esso è prodotto. Tali limitazioni rischiano di depotenziare il reato di tortura, imbrigliandolo in inutili confini.

La definizione proposta si discosta da quella Onu anche nel pretendere che la vittima della tortura sia una “persona privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto”, altra specificazione che può risultare o del tutto inutile oppure pericolosamente a favore di tentativi di escludere cavillosamente alcuni eventi dall'ambito della tortura.

Sede operativa: Via Silvano 10 – Fabb. D, Sc. I - 00158 Roma

Sede legale: Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

CF 97117840583

Tel 06.44363191, fax 06.233215489 - e.mail [segreteria@associazioneantigone.it](mailto:segreteria@associazioneantigone.it)

[www.associazioneantigone.it](http://www.associazioneantigone.it)

Altra circostanza di rilievo che differenzia il testo unificato da quello Onu è la mancanza nel primo di ogni riferimento alle finalità della tortura. Lo scopo di ottenere informazioni, di intimidire, di sottoporre a coercizione o di infliggere punizioni extralegali è codificato dalle Nazioni Unite come parte integrante dell'atto di tortura. Il principio è il medesimo che vuole la tortura quale reato proprio: la giurisprudenza internazionale mira a catturare la figura del torturatore nel suo ruolo pubblico, e non nelle sue finalità idiosincratiche e private. Chi agisce, sia pure formalmente un pubblico ufficiale, in veste privata per scopi personali, e non in nome di una qualche 'ragion di Stato' seppur localizzata, è un criminale comune e non un criminale contro l'umanità.

Un'ultima considerazione sul primo articolo del testo unificato pendente riguarda la pena dell'ergastolo, prevista nel caso in cui il colpevole cagioni la morte della persona torturata. Essendo contrari in generale alla permanenza della pena dell'ergastolo nel codice penale, siamo di conseguenza contrari a che tale pena si introduca in qualsiasi nuova produzione normativa.

Per quanto riguarda il resto dell'articolato, esso ci pare condivisibile.

(25 agosto 2013)

Sede operativa: Via Silvano 10 – Fabb. D, Sc. I - 00158 Roma

Sede legale: Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

CF 97117840583

Tel 06.44363191, fax 06.233215489 - e.mail [segreteria@associazioneantigone.it](mailto:segreteria@associazioneantigone.it)

[www.associazioneantigone.it](http://www.associazioneantigone.it)